



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 febbraio 2014 (27.02)
(OR. en)**

6403/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0408 (COD)**

**DROIPEN 19
COPEN 50
CODEC 382**

NOTA

della: Presidenza
al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm.: 17633/13 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 + ADD 1 + ADD 2 +
ADD 3

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie
procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali
- Dibattito orientativo

Introduzione

1. Il 28 novembre 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. La proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.
2. Il gruppo "Diritto penale sostanziale" (DROIPEN) ha discusso la proposta nel corso di tre riunioni (il 20 gennaio e il 3 e 21 febbraio), nel corso delle quali sono stati compiuti i primi passi per giungere a un testo accettabile per tutti gli Stati membri o almeno per una maggioranza qualificata di essi.

3. Sono state individuate questioni per le quali sarebbe utile ricevere orientamenti dal Consiglio, restando inteso che i lavori degli organi preparatori sono appena iniziati e che tali organi dovrebbero poter tenere conto delle nuove conoscenze e sviluppi. Le questioni sono esposte in appresso.

Questioni presentate al Consiglio

Quesito n. 1: Campo di applicazione - Minori¹ che diventano maggiorenni (articolo 2, paragrafo 3)

4. L'articolo 2 proposto dalla Commissione recita:

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. *La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui diventano indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del procedimento.*
2. *La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.*
3. *La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento iniziato quando erano minori.*
4. (...)
5. (...)

¹ Ai sensi dell'articolo 3, per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

5. Conformemente al paragrafo 3², la direttiva si applica agli indagati o imputati di diciotto anni o di età superiore se tali persone erano minori (di età inferiore a diciotto anni) quando hanno commesso il reato e quando è iniziato il procedimento penale.
6. Vari Stati membri hanno osservato che l'articolo 2, paragrafo 3 è troppo categorico. Si è sottolineato che la situazione per i minori indagati o imputati cambia quando diventano maggiorenni (18 anni), in quanto non sono più soggetti al controllo parentale e non sono più considerati minori. Non sarebbe pertanto opportuno che l'intera direttiva continui ad applicarsi quando i minori diventano maggiorenni; alcuni diritti, quali il diritto all'informazione dei genitori (articolo 5), a una valutazione individuale (articolo 7), all'esame medico (articolo 8) e ad una registrazione audiovisiva degli interrogatori (articolo 9), non dovrebbero più applicarsi quando l'interessato ha raggiunto i diciotto anni di età. Si è suggerito di esaminare attentamente la direttiva e di fare una distinzione nell'applicare i diritti ai minori che diventano maggiorenni; in questo contesto, è stato proposto di trarre spunto dalla direttiva sulle vittime³. Si è inoltre suggerito di sopprimere l'intero articolo 2, paragrafo 3.

² Per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 2, è stato osservato che i termini "*dal momento in cui diventano indagati o imputati*" dovrebbero essere modificati in "*dal momento in cui sono informati [mediante notifica ufficiale o in altro modo] di essere indagati o imputati*", per avere una delimitazione più chiara e allineare maggiormente il testo alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione, alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione e alla direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore. Riguardo allo stesso paragrafo, è stato inoltre osservato che i termini "*fino alla conclusione del procedimento*" dovrebbero essere modificati alla luce dell'articolo 12, poiché tale articolo, se mantenuto nell'attuale formulazione, offre ai minori il diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà, compreso in particolare durante la detenzione nella fase di esecuzione di una decisione giudiziaria.

Le due questioni saranno ulteriormente esaminate dagli organi preparatori del Consiglio, senza essere sottoposte all'esame del Consiglio.

³ Direttiva 2012/29/CE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

7. **Alla luce di quanto precede e fatti salvi un ulteriore esame e formulazione da parte degli organi preparatori, la presidenza invita il Consiglio a fornire orientamenti indicando, per quanto riguarda gli indagati o imputati che erano minori quando hanno commesso il (presunto) reato e che sono soggetti ad un procedimento penale iniziato quando erano minori, ma che sono successivamente diventati maggiorenni, se sia opportuno:**
- a) **continuare ad applicare l'intera direttiva; o**
 - b) **continuare ad applicare solo alcuni diritti, che gli organi preparatori dovrebbero determinare⁴; o**
 - c) **cessare di applicare l'intera direttiva.**

Quesito n. 2 - Diritto di avvalersi di un difensore (articolo 6)

8. L'articolo 6 proposto dalla Commissione recita:

Articolo 6 - Diritto irrinunciabile di avvalersi di un difensore

1. *Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore durante tutto il procedimento penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE. Il diritto di avvalersi di un difensore è irrinunciabile.*
2. *Il diritto di avvalersi di un difensore si applica anche ai procedimenti penali che possono comportare l'archiviazione definitiva della causa da parte del pubblico ministero una volta che il minore abbia rispettato determinate condizioni.*

⁴ Poiché la direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri potrebbero sempre prevedere un maggior numero di diritti.

9. Tale articolo costituisce il cardine della proposta. Durante le riunioni del gruppo la Commissione ha illustrato che l'articolo 6, paragrafo 1, è volto a garantire che i minori, privati o meno della libertà, ricevano sempre l'assistenza di un difensore⁵, eccetto in alcuni casi di minore importanza.
10. La Commissione ha preso atto in tale contesto che la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore, che si applica anche ai minori, prevede un'eccezione per i reati minori all'articolo 2, paragrafo 4. Tale eccezione si applica inoltre alla proposta di direttiva sui minori; l'eccezione non è solo contemplata nei considerando 17 e 18 della proposta della Commissione, ma figura anche nel dispositivo, con il riferimento, all'articolo 6, paragrafo 1, ai termini "*conformemente alla direttiva 2013/48/UE*".
11. La presidenza osserva che il fatto che l'eccezione per i casi di minore importanza, che figura nella direttiva 2013/48/UE, si applichi anche alla presente proposta di direttiva, dovrebbe essere ulteriormente chiarito nel testo. Tale compito potrebbe comunque essere affidato al gruppo.
12. La Commissione ha inoltre ricordato che la proposta di direttiva prevede una maggiore protezione per i minori rispetto alla direttiva 2013/48/UE, in quanto l'articolo 6, paragrafo 2 concede anche il diritto di avvalersi di un difensore quando il pubblico ministero conosce dei procedimenti e può irrogare pene.

⁵ Cfr. anche il considerando 16, in cui si afferma che nei procedimenti penali "*dovrebbe essere obbligatoria per i minori la presenza o l'assistenza di un difensore*". La presidenza ritiene che nel sistema della direttiva 2013/48/UE, la semplice esclusione della possibilità di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore non porta ad un'assistenza legale automatica. La presidenza osserva al riguardo che il concetto di "diritto di avvalersi di un difensore" di cui alla direttiva 2013/48/UE non significa che gli Stati membri siano in ogni singolo caso obbligati ad adottare le misure necessarie per garantire che gli indagati o imputati siano effettivamente in grado di esercitare il loro diritto di avvalersi di un difensore. In realtà, gli Stati membri hanno tale obbligo soltanto quando la persona indagata o imputata viene privata della libertà (cfr. l'articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino, e il considerando 28); quando tale persona non viene privata della libertà ("in libertà"), basta che gli Stati membri si impegnino a diffondere informazioni generali, per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore (cfr. l'articolo 3, paragrafo 4, primo trattino, e il considerando 27). Pertanto, senza ulteriori garanzie, come quelle relative all'assistenza legale, sembrerebbe che l'esclusione dei minori dalla possibilità di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore non porti all'assistenza legale automatica, almeno nel caso in cui i minori sono in libertà (non privati della libertà).

13. Vari Stati membri hanno osservato che questo articolo, letto insieme all'articolo 18 sul diritto al patrocinio a spese dello Stato⁶, potrebbe comportare gravi conseguenze finanziarie per gli Stati membri. Si è suggerito di rendere la disposizione più proporzionale, escludendo alcuni altri casi di minore importanza, introducendo un test di proporzionalità e/o escludendo la situazione in cui i minori non vengono privati della libertà.
14. **Alla luce di quanto precede, e fatti salvi un ulteriore esame e formulazione da parte degli organi preparatori, la presidenza invita il Consiglio a fornire orientamenti rispondendo ai seguenti quesiti:**
- a) **Il Consiglio conferma che i minori non dovrebbero avere la possibilità di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, come previsto all'articolo 6 della proposta della Commissione?**
 - b) **Il Consiglio ritiene che i minori dovrebbero in linea di principio sempre avvalersi di un difensore (presenza obbligatoria di un difensore)? La risposta a tale quesito sarebbe diversa qualora il minore fosse privato della libertà?**
 - c) **È opportuno prevedere deroghe per i casi di minore importanza?**

⁶ Il testo della proposta della Commissione è così formulato: "*Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo 6.*"

15. L'articolo 14 proposto dalla Commissione recita:

Articolo 14 – Diritto alla protezione della vita privata

1. *Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, salvo circostanze eccezionali che, dopo debita considerazione dell'interesse superiore del minore, giustifichino una deroga.*
2. (...)
3. (...)

16. La norma proposta dalla Commissione sostiene pertanto che i procedimenti penali nei confronti di minori (in particolare il processo/l'udienza dinanzi ad un organo giurisdizionale) non sono aperti al pubblico, ma possono prevedersi deroghe, a titolo eccezionale. Durante le riunioni del gruppo, la Commissione ha motivato tale scelta riferendosi alle *linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*⁷, e osservando che la norma così proposta è l'unica che rafforzerebbe la protezione dei minori.

17. Alcuni Stati membri hanno dichiarato di poter accettare la norma proposta dalla Commissione, poiché hanno attualmente la stessa norma, o una simile, nel loro ordinamento giuridico nazionale (restando inteso che in alcuni Stati membri la sentenza si pronuncia sempre pubblicamente).

⁷ Al punto (IV) 9 delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, si legge:
"9. Le udienze o le testimonianze dei minori nei procedimenti giudiziari o non giudiziari o in altri interventi dovrebbero, se del caso, preferibilmente avere luogo a porte chiuse. In generale, dovrebbero essere presenti solo le persone direttamente coinvolte, purché non ostacolino le testimonianze dei minori."

18. Altri Stati membri hanno tuttavia dichiarato che dovrebbe prevalere il principio di udienza pubblica. In tale contesto hanno fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 1 della *Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)*⁸, chiedendo di capovolgere la norma proposta dalla Commissione: i procedimenti penali nei confronti dei minori dovrebbero normalmente essere pubblici, prevedendo deroghe caso per caso.

19. **Alla luce di quanto precede, e fatti salvi un ulteriore esame e formulazione da parte degli organi preparatori, si invita il Consiglio a pronunciarsi riguardo alle seguenti opzioni:**

- Il Consiglio approva il principio previsto nella proposta direttiva secondo cui i processi nei confronti dei minori dovrebbero di regola svolgersi senza la presenza del pubblico, con la flessibilità di autorizzare deroghe caso per caso? (opzione A)

oppure

- Si dovrebbe applicare il principio secondo cui i processi nei confronti di minori siano pubblici con la flessibilità di autorizzare deroghe caso per caso? (opzione B)

oppure

- La direttiva non dovrebbe contenere alcun principio, ma dichiarare che gli Stati membri dovrebbero la privacy dei minori, tenendo debitamente conto dei loro interessi? (opzione C)

⁸ L'articolo 6, paragrafo 1, del TFUE recita:
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

NB: quest'ultima serie di quesiti non riguarda la questione se la *sentenza* debba essere o meno pronunciata in pubblico. I ministri possono indicare una delle tre opzioni A, B o C, o esprimere una preferenza per l'opzione A o B, indicando nel contempo di poter anche appoggiare l'opzione C.

Conclusioni

20. S'invita il Consiglio a fornire orientamenti sui quesiti di cui ai precedenti punti 7, 14 e 19, per consentire agli organi preparatori di proseguire i lavori sulla proposta.
 21. La presidenza intende presentare nuovamente la questione al Consiglio nel giugno 2014, possibilmente al fine di pervenire ad un orientamento generale.
-